

ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)  
7 maggio 1998 \*

Nella causa C-239/97,

**Irlanda**, rappresentata dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dagli avv. ti Paul Gallagher SC, e Niamh Hyland, barrister-at-law, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon,

ricorrente,

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal signor Peter Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione, 16 aprile 1997, C(97) 693, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma operativo per il turismo in Irlanda 1989-1993, nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali in Irlanda in base all'obiettivo n. 1 per il periodo 1989-1993, e che modifica la decisione 21 dicembre 1989, C(89) 2258/7, come modificata da ultimo dalla decisione 17 dicembre 1993, C(93) 3769,

\* Lingua processuale: l'inglese.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori Wathelet, presidente di sezione, D. A. O. Edward e L. Sevón (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Mischo  
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

**Ordinanza**

- 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 30 giugno 1997, l'Irlanda, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE, ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione 16 aprile 1997, C(97) 693, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma operativo per il turismo in Irlanda 1989-1993, nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali in Irlanda in base all'obiettivo n. 1 per il periodo 1989-1993, e che modifica la decisione 21 dicembre 1989, C(89) 2258/7, come modificata da ultimo dalla decisione 17 dicembre 1993, C(93) 3769.
  
- 2 Con domanda depositata il 28 luglio 1997, la Commissione ha sollevato, ai sensi dell'art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, un'eccezione di irricevibilità relativa alla tardività del ricorso. Inoltre essa ha chiesto che l'Irlanda venga condannata alle spese.

- 3 La Commissione sostiene che il ricorso non è stato proposto nel termine di due mesi previsto all'art. 173, quinto comma, del Trattato. Poiché lo Stato ricorrente ha ricevuto notifica della decisione impugnata il 17 aprile 1997, tale termine di due mesi, prorogato in ragione del termine aggiuntivo per la distanza previsto dall'art. 81, n. 2, del regolamento di procedura, che ammonta a dieci giorni per i ricorrenti irlandesi, sarebbe scaduto, nella fattispecie, il 27 giugno 1997. Ora, il ricorso sarebbe stato proposto soltanto il 30 giugno 1997.
  
- 4 Lo Stato ricorrente non contesta che il ricorso sia stato proposto dopo la scadenza del termine impartito. Esso sostiene tuttavia che il superamento del termine è il risultato di un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell'art. 42 dello Statuto CE della Corte di giustizia. Al riguardo, esso sostiene che il ricorso è stato inviato per posta celere alla Corte il 26 giugno 1997 e che il servizio di posta celere utilizzato, un servizio speciale di distribuzione postale, aveva garantito che la corrispondenza sarebbe stata distribuita l'indomani. Tuttavia, l'aereo che trasportava la posta da Dublino a Bruxelles avrebbe registrato un ritardo all'atterraggio e quindi allo scarico dei bagagli. Di conseguenza, tutti i bagagli trasportati dall'aereo di cui trattasi avrebbero perso la coincidenza con l'aereo che garantisce il collegamento da Bruxelles a Lussemburgo.
  
- 5 Lo Stato ricorrente aggiunge che, nelle circostanze della presente causa, esso non poteva ragionevolmente prevedere che il servizio di distribuzione di posta celere non avrebbe rispettato i suoi impegni. Esso sostiene peraltro che tali problemi erano del tutto indipendenti dalla sua volontà, di modo che esso non avrebbe potuto far nulla per garantire che il ricorso pervenisse a Lussemburgo entro i termini.
  
- 6 Occorre anzitutto constatare che, nella fattispecie, tenuto conto del termine di dieci giorni in ragione della distanza di cui disponeva lo Stato ricorrente, il termine per la proposizione del ricorso è scaduto il 27 giugno 1997. Di conseguenza, il ricorso, proposto il 30 giugno 1997, è tardivo.

- 7 La Corte ha più volte dichiarato che si può derogare all'applicazione delle discipline comunitarie in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, in quanto l'applicazione rigida di tali norme risponde all'esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia (v., in particolare, sentenze 26 novembre 1985, causa 42/85, Cockerill-Sambre/Commissione, Racc. pag. 3749, punto 10; 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset/Consiglio, Racc. pag. 223, punto 11; 4 febbraio 1987, causa 276/85, Cladakis/Commissione, Racc. pag. 495, punto 11, e ordinanza 5 febbraio 1992, causa C-59/91, Francia/Commissione, Racc. pag. I-525, punto 8).
- 8 Le circostanze fatte valere dallo Stato ricorrente non possono tuttavia essere considerate come circostanze eccezionali che configurino un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi della disposizione summenzionata.
- 9 Infatti, lo Stato ricorrente non può fondatamente sostenere di aver fatto, inoltrando il ricorso a mezzo posta celere il 26 giugno 1997, tutto il necessario per assicurarsi che esso pervenisse in tempo utile, vale a dire, nella specie, il giorno successivo, pur disponendo di un termine di dieci giorni, in ragione della distanza, calcolato sulla scorta della normale durata d'inoltro della corrispondenza, tenendo conto di eventuali problemi del servizio postale. Ciò posto, esso non può addurre un eccezionale cattivo funzionamento del suddetto servizio per eludere la decadenza che il decorso dei termini processuali comporta (v. citata ordinanza Francia/Commissione, punto 10).
- 10 Da quanto sopra consegue che il ricorso va dichiarato irricevibile.

## Sulle spese

- 11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna dell'Irlanda alle spese. Poiché quest'ultima è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

così provvede:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
  
- 2) L'Irlanda è condannata alle spese.

Lussemburgo, 7 maggio 1998

Il cancelliere

Il presidente della Prima Sezione

R. Grass

M. Wathelet

I - 2660